REGOLAMENTO (CEE) N. 3487/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 146, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/77 [1] prevede che sia concessa una compensazione finanziaria ai trasformatori per i limoni di origine comunitaria da essi acquistati ad un prezzo minimo calcolato in base al prezzo di acquisto della categoria di qualità III maggiorato del 15 % del prezzo di base ; che, a motivo della chiusura del mercato italiano, tale regime è stato limitato ai quantitativi di prodotti che subiscono la concorrenza di prodotti analoghi importati da paesi terzi ;

considerando che il regime d'importazione applicato dalla Grecia al momento dell'adesione non comprende misure restrittive ; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1035/77 in modo che la produzione greca possa beneficiare della compensazione finanziaria per l'insieme dei quantitativi dei limoni greci che saranno trasformati, esclusi quelli destinati alla produzione di succhi da commercializzare sul mercato italiano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/77 è sostituito dal testo seguente :

« La compensazione è concessa :

— per quanto concerne le industrie situate al di fuori dell'Italia, per prodotti di origine comunitaria acquistati al suddetto prezzo di acquisto minimo e che sono stati utilizzati nella produzione di succo commercializzato fuori dell'Italia,

— per quanto concerne le industrie situate in Italia, per l'85 % dei prodotti di origine comunitaria acquistati al suddetto prezzo di acquisto minimo. Tuttavia essa è concessa per una percentuale superiore di questi prodotti, qualora l'interessato possa comprovare, per una determinata campagna, che i quantitativi di succo smerciati fuori dell'Italia superano l'85 % dei quantitativi totali che egli ha commercializzato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Esso si applica soltanto ai contratti di trasformazione conclusi a decorrere da tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

---

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.